



Informa

La riduzione dei termini di accertamento e l'utilizzo di pagamenti tracciabili

I contribuenti possono beneficiare, relativamente ai redditi d'impresa / lavoro autonomo dichiarati, della riduzione di 2 anni dei termini di accertamento al sussistere delle seguenti condizioni:

- *utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica ovvero dei corrispettivi telematici;*
- *effettuazione / ricevimento con mezzi tracciabili (bonifico, assegno, MAV, RIBA, ecc.) di pagamenti di importo superiore a € 500.*

La presenza delle predette condizioni va comunicata all'Agenzia delle Entrate barrando un'apposita casella presente nel quadro RS del mod. REDDITI 2025.

La mancata compilazione di tale casella comporta l'inefficacia del beneficio per il periodo d'imposta di riferimento.

Al fine di incentivare la tracciabilità dei pagamenti, l' [art. 3, D.Lgs. n. 127/2015](#) ha previsto un "regime premiale", consistente nella **riduzione di 2 anni dei termini di accertamento** a favore dei soggetti che presentano i seguenti requisiti:

- utilizzano **esclusivamente la fatturazione elettronica tramite Sdl** ovvero i **corrispettivi telematici** (RT o strumenti analoghi);

e

- effettuano / ricevono **pagamenti per importi superiori a € 500 con mezzi tracciabili** ;

La possibilità di usufruire di tale beneficio, come stabilito dal DM 4.8.2016 attuativo del citato art. 3, è subordinata alla **comunicazione nel mod. REDDITI**, tramite la barratura di un'apposita casella presente nel quadro RS, della **sussistenza di tali condizioni** nel periodo d'imposta di riferimento.

SOGGETTI INTERESSATI

In base a quanto disposto dal citato art. 3:



" il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, [[DPR n. 633/72](#)] , e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, [[DPR n. 600/73](#)] , sono ridotti di due anni .

*La riduzione si applica **solo per i soggetti passivi** di cui all'articolo 1 **che garantiscono** , nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la **tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati** relativi ad operazioni di ammontare **superiore a euro 500** ".*

La previsione in esame:

- riguarda i soggetti passivi titolari di **reddito d'impresa / lavoro autonomo** ;
- come specificato dal citato Decreto 4.8.2016 " **si applica soltanto in relazione ai redditi d'impresa o di lavoro autonomo dichiarati** ".

TERMINI DI ACCERTAMENTO OGGETTO DI RIDUZIONE

La riduzione dei termini di decadenza dell'accertamento è applicabile agli accertamenti di cui:

- all' [art. 57, comma 1, DPR n. 633/72](#), in base al quale gli avvisi relativi a **rettifiche / accertamenti della dichiarazione IVA annuale** previsti dagli [artt. 54 e 55, comma 2, DPR n. 633/72](#) devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione** ;

- all' [art. 43, comma 1, DPR n. 600/73](#), in base al quale gli avvisi relativi alle **rettifiche / accertamenti delle imposte sui redditi** devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**.

Di fatto, per effetto della predetta riduzione, la **decadenza dei termini di accertamento** si realizza al decorso del **31.12 del terzo** (anziché quinto) **anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

REQUISITI RICHIESTI

La riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti può essere **riconosciuta esclusivamente a coloro che :**

- documentano le operazioni poste in essere con:
 - **fattura elettronica tramite Sdl**, immediata o differita;

ovvero

- - **documento commerciale** con conseguente **memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri** all'Agenzia delle Entrate;

fermo restando che la fatturazione è sempre utilizzabile in alternativa al documento commerciale;

- garantiscono la **tracciabilità di tutti i pagamenti** (ricevuti ed effettuati) **di importo superiore a € 500**.

Come precisato dall' [Agenzia delle Entrate nella Risposta 11.5.2021, n. 331](#) la riduzione dei termini in esame:

- **è collegata alla fatturazione elettronica**, ossia è riconosciuta ai soggetti che adottano tale modalità di certificazione, **sia per obbligo che per scelta** ;
- **è riconosciuta anche per le operazioni di cui all' [art. 22 , DPR n. 633/72](#)** , a condizione che le stesse siano oggetto di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei relativi corrispettivi giornalieri. Con riferimento a tale ultima fattispecie, l'Agenzia ha specificato che l'abrogazione dell'ultimo periodo dell' [art. 3, D.Lgs. n. 127/2015](#), che richiama i corrispettivi di cui al citato art. 22, è collegata all'entrata in vigore, per la generalità dei soggetti, dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Tale abrogazione, pertanto, non ha determinato il venir meno il "beneficio" in esame per i soggetti che, in luogo della fattura elettronica, emettono il documento commerciale. Infatti:



*"l'abrogazione non è... da intendersi quale irrilevanza della modalità di certificazione dei corrispettivi di tali operazioni. Al contrario, **memorizzazione elettronica ed invio telematico ne divengono presupposto strutturale, figurando,...** dal 1° gennaio 2020, come regola generale di certificazione dei corrispettivi di tutte le operazioni ex [articolo 22 del decreto IVA](#) ".*

A conferma di quanto sopra la stessa [Agenzia, nella Risposta 29.8.2022, n. 438](#), ha ribadito che la **tracciabilità dei pagamenti**, sebbene costituisca requisito indispensabile, **non è di per sé sufficiente** alla riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti in esame. In particolare, **non possono** avvalersi di tale beneficio i soggetti che **non emettono** fatture elettroniche / corrispettivi telematici, salvo non vi ricorrano su **base volontaria**.

FATTURE CARTACEE OPERAZIONI CON SOGGETTI INTRAUE

Per usufruire del beneficio in esame, è richiesto, come confermato dall' [Agenzia nella Risposta 2.8.2022, n. 404](#),



"che il beneficiario... documenti le proprie operazioni attive tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri."

Secondo la stessa Agenzia



" non assume rilievo la circostanza che lo stesso riceva, con riferimento alle operazioni passive di cui è destinatario, documentazione cartacea ".

In particolare la riduzione del termine degli accertamenti è riconosciuta anche nel caso in cui il soggetto riceva fatture cartacee per acquisti da un soggetto UE.

STRUMENTI DI PAGAMENTO E RIDUZIONE TERMINI ACCERTAMENTO

In base all' [art. 3, comma 1, DM 4.8.2016](#) la riduzione dei termini di accertamento:

- **opera** esclusivamente se il pagamento è effettuato / ricevuto tramite:
 - bonifico bancario / postale;
 - carta di credito;
 - assegno bancario, circolare o postale contenente la clausola di non trasferibilità.



La riduzione dei termini di accertamento, come precisato dall'Agenzia nella citata Risposta n. 404, è applicabile anche ai soggetti che utilizzano quali **strumenti di pagamento la RIBA** (Ricevuta BANCARIA) e il **MAV** (Mediante AVviso);

- **non opera**, con riferimento a ciascun periodo d'imposta, nei confronti dei contribuenti che hanno effettuato / ricevuto **anche un solo pagamento mediante strumenti diversi** da quelli precedenti (ad esempio, incasso in contanti di una fattura pari a € 660).

SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI E MOD. REDDITI 2025

Come sopra accennato, in base all'art. 4, DM 4.8.2016:



" i contribuenti comunicano , con riguardo a ciascun periodo d'imposta , l'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), [[D.Lgs. n. 127/2015](#)] nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi " .

In particolare, con riferimento al 2024 va **barrata l'apposita casella** presente:

- a **rigo RS136** del mod. REDDITI 2025 PF/SP;

Comunicazione
(Art. 4 D.M.
4 Agosto 2016)

RS136

Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

- a **rigo RS269** del mod. Redditi 2025 SC.

Comunicazione art. 4
D.M. 4 agosto 2016

RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

CONTRIBUENTI FORFETARI

I contribuenti forfetari sono **obbligati** all'utilizzo della fatturazione elettronica a decorrere dall'1.1.2024. Di conseguenza i soggetti in esame possono usufruire per il 2024 dello specifico regime premiale agli stessi riservato dall' [art. 1, comma 692, lett. f\), Legge n. 160/2019](#) (Finanziaria 2020), consistente nella **riduzione di 1 anno** dei termini di accertamento di cui al citato art. 43.

Nel caso in cui i predetti soggetti abbiano **utilizzato mezzi tracciabili per i pagamenti** (effettuati / ricevuti) di importo superiore a € 500 possono beneficiare del regime premiale di cui al citato art. 3 (**riduzione di 2 anni** dei termini di accertamento), **barrando la casella di rigo RS136** del mod. REDDITI 2025 PF.

MANCATA COMUNICAZIONE

La mancata comunicazione nel mod. REDDITI della sussistenza delle predette condizioni comporta, come stabilito dal DM 4.8.2016, " *l'inefficacia della riduzione dei termini di accertamento* ".

COLLEGAMENTO CON LA SANATORIA 2019-2023

I contribuenti che, sussistendone i requisiti, nel mod. REDDITI 2025 barrano la casella di rigo RS136 / RS269 beneficiano **per il 2024 della riduzione di 2 anni del termine di decadenza dell'accertamento**, con la conseguenza che lo stesso risulta anticipato dal 31.12.2030 al 31.12.2028. Va considerato che, non essendo il 2024 interessato dalla sanatoria 2019-2023 di cui all'art. 12-ter, [DL n. 84/2025](#), c.d. "Decreto fiscale", non si applicano a tale anno le proroghe dei termini di accertamento stabilite dal comma 17 del citato art. 12-ter previste per gli anni 2019-2022.

Sotto altro profilo, la scelta di avvalersi della sanatoria 2019-2023 entro il prossimo 15.3.2026, riservata ai soggetti che hanno aderito al CPB 2025-2026 entro lo scorso 30.9.2025, risulta influenzata dal regime premiale in esame **adottato per gli anni 2019-2020**. Qualora infatti per tali annualità operi l'anticipo di 2 anni del termine decadenziale, l'accertamento per il 2019 è scaduto il 31.12.2023 (o eventualmente il 25.3.2024 se si considerano gli 85 giorni della proroga di cui all' [art. 67, DL n. 18/2020](#)) e per il 2020 è scaduto il 31.12.2024 (o 26.3.2025). Di conseguenza per il 2019 e 2020 risulta superflua l'adesione alla sanatoria.



La tua impresa,
i nostri servizi

**FACCIAMO CRESCERE
LA TUA AZIENDA**



ROVIGO
📍 Viale del lavoro, 4
☎ 0425.403505

PORTO VIRO
📍 Via Roma, 61
☎ +39 335 752 2670

BADIA POLESINE
📍 Galleria San Giovanni, 22
☎ 0425.52262

seguici anche su:
www.imprese-ro.it

